



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.4.2020
COM(2020) 179 final

2020/0071 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la
proroga del periodo di recepimento**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta fa parte delle misure di emergenza adottate dalla Commissione in risposta alla situazione straordinaria venuta a crearsi a causa della pandemia di Covid-19.

Le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario permettevano agli Stati membri, in via eccezionale, di scegliere tra due termini per il recepimento¹, il 16 giugno 2019 e, previa notifica alla Commissione e all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea, il 16 giugno 2020. Soltanto otto Stati membri hanno recepito ambedue le direttive nel 2019 (BG, FI, FR, GR, IT, NL, RO, SI).

Alla luce della pandemia di Covid-19, la maggior parte dei restanti 17 Stati membri ha chiesto una proroga per il recepimento, sostenendo di non poter completare la necessaria legislazione prima del 16 giugno 2020.

Date le circostanze eccezionali, è perfettamente comprensibile che il recepimento finale non sia possibile prima del 16 giugno 2020. È essenziale garantire chiarezza e certezza del diritto, in particolare per il comparto ferroviario e le imprese ferroviarie, che sono i principali beneficiari del quarto pacchetto ferroviario. La pandemia di Covid-19 è scoppiata durante la fase finale dell'adozione delle misure nazionali di recepimento. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunque poter completare il procedimento entro un periodo ulteriore di tre mesi. La Commissione ritiene pertanto ragionevole una breve proroga di tre mesi.

Sono stati adottati in conformità alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 vari atti di esecuzione e atti delegati. Tali direttive prevedono date di entrata in vigore e disposizioni transitorie che tengono conto del duplice termine per il recepimento. La Commissione proporrà una serie di modifiche agli atti di esecuzione per allinearli con la proroga dei termini di recepimento a seguito dell'adozione della direttiva proposta. Per quanto riguarda gli atti delegati interessati², l'attuale procedura di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 non consentirebbe un allineamento tempestivo con la proroga dei termini per il recepimento. La proposta contiene pertanto una base giuridica e una procedura semplificata per tale ulteriore allineamento. In questo modo saranno garantite la coerenza del quadro giuridico e l'attuazione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario.

Non si tratta di un'iniziativa che rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

¹ Articolo 57 della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e articolo 33 della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

² Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16).

Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le proposte sono coerenti con le misure di emergenza generali che la Commissione sta adottando per attenuare e superare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19.

È essenziale adottare tali misure al fine di garantire la continuità dei trasporti di merci e persone.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il buon funzionamento del mercato interno in relazione al comparto ferroviario, alla libera circolazione di beni essenziali, passeggeri e personale e ai servizi connessi dipende dai risultati economici delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e dell'industria ferroviaria, ma anche dal buon funzionamento del quadro giuridico e amministrativo. Le conseguenze economiche negative dell'attuale pandemia di Covid-19 potrebbero mettere a rischio la solidità finanziaria delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura e arrecare gravi danni al sistema dei trasporti e all'economia nel suo complesso.

La Commissione ha sviluppato l'idea delle "corsie verdi" per mantenere aperte le frontiere per il trasporto delle merci e ridurre i ritardi. Ha inoltre pubblicato orientamenti sui diritti dei passeggeri, che saranno aggiornati di pari passo con i cambiamenti della situazione generale.

La modifica delle direttive mira ad affrontare le principali preoccupazioni attuali degli Stati membri, delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e dell'industria ferroviaria, ed è pertanto della massima importanza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente iniziativa si fonda sull'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'obiettivo della proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto questi sono vincolati dalle disposizioni di recepimento stabilite dalle direttive, che non possono essere modificate unilateralmente. L'obiettivo può essere conseguito soltanto attraverso una modifica delle direttive da parte del colegislatore.

- **Proporzionalità**

La proposta è proporzionata ai problemi causati dalla crisi e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di attenuare l'impatto dell'attuale pandemia di Covid-19 ai fini del recepimento delle direttive.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Per il conseguimento dell'obiettivo, lo strumento giuridico utilizzato dovrebbe essere il medesimo di quello di cui è prevista la modifica. Lo scopo principale della proposta è modificare il termine di recepimento come richiesto da alcuni Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Si tratta di una misura urgente determinata dall'improvvisa e imprevedibile insorgenza e diffusione del virus Covid-19. Per questo motivo non rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione e non sono state effettuate valutazioni ex-post.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza della questione, non è stato possibile svolgere consultazioni ufficiali dei portatori di interessi. Sia le autorità degli Stati membri che i portatori di interessi hanno tuttavia invitato la Commissione ad adottare una proposta di opportune misure nel contesto delle direttive.

- **Assunzione e uso di perizie**

Come illustrato, l'urgenza della situazione non ha permesso di assumere perizie. Le misure di emergenza della Commissione sono adottate sulla base delle prove scientifiche riguardanti l'evoluzione delle circostanze epidemiologiche.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della situazione, non è stato possibile eseguire valutazioni d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non vi sono ripercussioni sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Al fine di garantire la corretta attuazione della misura proposta, che ha anche un impatto diretto sulla chiarezza giuridica per il comparto ferroviario, la Commissione propone di introdurre una clausola di notifica per gli Stati membri che optano per la proroga del termine di recepimento fino al 16 settembre 2020.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga del periodo di recepimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni delle direttive entro il 16 giugno 2019. Tuttavia, l'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e l'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, conferiscono agli Stati membri la possibilità di prorogare il termine di recepimento di un anno.
- (2) Diciassette Stati membri hanno notificato alla Commissione e all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea (l'"Agenzia") la proroga del termine di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 al 16 giugno 2020.
- (3) A causa della situazione straordinaria e imprevedibile venuta a crearsi con la pandemia di Covid-19, alcuni di questi Stati membri incontrano difficoltà a completare i lavori legislativi entro i termini previsti per il recepimento e rischiano pertanto di non rispettare tale termine. Questa lacuna potrebbe determinare un'incertezza giuridica per l'industria ferroviaria, le autorità nazionali e l'Agenzia per quanto riguarda la

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁴ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

legislazione da applicarsi in tema di interoperabilità e sicurezza delle ferrovie. L'impossibilità di alcuni Stati membri di recepire le direttive in conseguenza della pandemia di Covid-19 comporta conseguenze negative per il comparto ferroviario.

- (4) È essenziale garantire all'industria ferroviaria chiarezza e certezza del diritto, consentendo ove opportuno agli Stati membri di continuare ad applicare, per un periodo limitato a partire dal 16 giugno 2020, le direttive 2004/49/CE⁵ e 2008/57/CE⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (5) Dal momento che la pandemia di Covid-19 è scoppiata durante la fase finale dell'adozione delle misure nazionali di recepimento, è opportuno concedere agli Stati membri interessati un periodo ulteriore di tre mesi per completare il procedimento di recepimento.
- (6) I termini per il recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 dovrebbero essere prorogati di tre mesi, fino al 16 settembre 2020. Le date di abrogazione delle direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE, di cui rispettivamente all'articolo 58 della direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 34 della direttiva (UE) 2016/798, dovrebbero essere adeguate di conseguenza.
- (7) Sulla base della direttiva (UE) 2016/798 sono stati adottati vari atti delegati che tengono in considerazione i precedenti termini di recepimento. Tali atti devono essere allineati con il nuovo termine di recepimento alla luce della situazione attuale. È opportuno prevedere una procedura semplificata per i casi in cui imperativi motivi d'urgenza richiedano una modifica dell'atto delegato.
- (8) Occorre modificare di conseguenza le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798.
- (9) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/797 è così modificata:

- 1) all'articolo 57 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al [16 settembre 2020]. Le misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Gli Stati membri di cui sopra ne danno notifica all'Agenzia e alla Commissione entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/...";
- 2) all'articolo 58, primo comma,
la data "16 giugno 2020" è sostituita dalla data "16 settembre 2020".

⁵ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

⁶ Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Articolo 2

La direttiva (UE) 2016/798 è così modificata:

- 1) è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Allineamento dei metodi comuni di sicurezza (CSM) con i termini riveduti

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, ai fini dell'allineamento delle date di applicazione degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, con il termine di recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis.";

- 2) all'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 bis è conferito alla Commissione dal [data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/...] al [16 settembre 2020]. Si applica la procedura di cui all'articolo 27 bis. ";

- 3) all'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. In deroga ai paragrafi da 2 a 6 e fatto salvo il paragrafo 7, qualora imperativi motivi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 27 bis.";

- 4) è inserito il seguente articolo 27 bis:

"Articolo 27 bis

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 3.
2. Non appena adotta un atto delegato a norma del presente articolo, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio illustrando i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.";

- 5) all'articolo 33 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri che hanno prorogato il termine di recepimento conformemente al paragrafo 2 possono prorogare ulteriormente tale termine fino al [16 settembre 2020]. Le misure di recepimento si applicano a decorrere da tale data. Gli Stati membri di cui sopra ne danno notifica all'Agenzia e alla Commissione entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/.... ";

- 6) all'articolo 34, primo comma,

la data "16 giugno 2020" è sostituita dalla data "16 settembre 2020".

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente